



AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE MICROIMPRESE CHE ESPLETANO ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROSSIMITA' E SERVIZIO CON SEDE LEGALE ED UNITA' OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALCINO, IN DIFFICOLTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19

(Approvato con deliberazione G.C. n. 145 del 30/12/2020)

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari

Il Comune di Montalcino intende sostenere il proprio sistema economico commerciale ed artigianale delle microimprese che svolge un fondamentale servizio di prossimità alla comunità locale che, a causa dell'emergenza coronavirus, ha subito sospensioni o forti ridimensionamenti delle attività ubicate nel vasto territorio comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 30/12/2020 è stata approvato il presente BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE CHE ESPLETANO ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI DI PROSSIMITA' E SERVIZIO CON SEDE LEGALE ED UNITA' OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALCINO, IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

Con il presente Avviso Pubblico si stabiliscono i criteri per la concessione "una tantum" di un contributo a fondo perduto a favore delle microimprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi, di servizio e dell'artigianato di prossimità rientrante tra l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento, dei servizi alla persona, della somministrazione.

Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (ndr "Cura Italia") ed eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Con l'erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico alle microimprese di prossimità che operano nel territorio del Comune di Montalcino la cui attività è stata sospesa e/o danneggiata per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Toscana nel periodo di emergenza epidemiologica da Sars Cov /2 COVID-19.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "Sars Cov 2/COVID-19".

Sarà ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa. Non saranno ritenuti ammissibili i moduli compilati da soggetti che parteciperanno (a qualsiasi titolo o incarico) nelle attività svolte dalla medesima impresa istante o anche in altre, sotto qualsiasi forma giuridica.

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto tre fino al limite della spesa prevista nell'appositi capitoli di bilancio.

Per l'ipotesi in cui siano presentate un numero di domande superiore alle previsioni l'ente potrà rifinanziare il capitolo dedicato, a valere sull'anno 2021 e le risorse saranno assegnate tenendo conto della presente procedura.

Art. 2 – Requisiti d'accesso alla misura d'aiuto

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione del contributo, debbono attestare mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) i seguenti requisiti di ammissibilità:

-) avere sede legale ed operativa nel territorio di Montalcino;
-) appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., ovvero sia avere meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di Euro;
-) risultare attive alla data del 11.03.2020 nonché alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Toscana emanate nell'ambito dell'emergenza Sars Cov 2/Covid 19.
-) non dovevano trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;
-) non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
-) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 26 maggio 2010 n.59 e non è stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
-) di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa.
-) di essere in regola al 11.3.2020 con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune di Montalcino (IMU, TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità, COSAP, sanzioni per violazione del Codice della strada, canoni di locazione, canoni di concessione, servizi scolastici, ecc.), sia per quanto riguarda l'impresa, sia – per quanto specificamente attiene al legale rappresentante dell'impresa medesima - a titolo personale e/o del proprio nucleo familiare. Nel caso di inadempienze nei pagamenti è possibile presentare istanza di partecipazione al bando. In tal caso dovrà essere dimostrato, al momento dell'eventuale assegnazione del contributo, il saldo delle somme dovute al Comune, pena la revoca del contributo medesimo. In alternativa potrà essere presentata richiesta di rateizzazione delle somme dovute, con le modalità e secondo i termini previsti dai vigenti Regolamenti del Comune di Montalcino. In tal caso, affinché non venga disposta l'esclusione del soggetto richiedente, sarà necessario che al momento dell'eventuale assegnazione del contributo sia stato effettuato il pagamento della prima rata;
-) nel caso di attività svolta in forma individuale, i soggetti per i quali il reddito derivante dall'attività costituisce la fonte di reddito prevalente;
-) non avere contenziosi di qualsivoglia genere con il Comune di Montalcino;
-) rispettare le condizioni ed i requisiti previsti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

A tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti dal presente bando viene riconosciuto un contributo a fondo

perduto, a condizione che dimostrino, anche tramite autocertificazione, di aver subito una riduzione di fatturato, nel periodo 1° marzo – 31 dicembre 2020, pari o superiore al 30% rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al contributo quelle attività che hanno già ottenuto nel 2020 delle agevolazioni di esenzione da tariffe comunali come ad esempio il suolo pubblico sia nella quantificazione ordinaria ed anche in conseguenza della concessione di ampliamento del medesimo.

Il presente bando assume anche lo scopo tentare di riequilibrare gli aiuti tra i vari soggetti economici insediati nel territorio, che hanno la qualifica di microimprese, riducendo il divario tra quelli che hanno già ricevuto un sostegno a livello comunale e quelli che ad oggi non hanno avuto alcun beneficio a fondo perduto da parte dell'amministrazione stessa.

Ai fini del presente bando non rientrano nella determinazione del volume d'affari le vendite/prestazioni riconducibili alla gestione "non caratteristica" dell'impresa.

Con la partecipazione al presente bando i richiedenti si impegnano a presentare la documentazione motivatamente richiesta dal Comune di Montalcino in sede di istruttoria e/o di successiva verifica.

Art. 3 – Graduazione dell'importo del contributo

Il contributo, condizionato alla dimostrazione di essere una microimpresa e della riduzione dei ricavi nella misura sopra indicata è così graduato:

- a) riduzione del fatturato pari o superiore al 30 % e sino al 60 %: PUNTEGGIO 25
- b) riduzione del fatturato pario o superiore al 60 %: PUNTEGGIO 40
- c) microimpresa con 1 sola unità locale aperta: PUNTEGGIO 10
- d) microimpresa con oltre 2 unità locali aperte: PUNTEGGIO 15
- e) microimpresa con dipendenti stagionali e fissi nell'insieme computati in numero inferiore a 5: PUNTEGGIO 10
- f) microimpresa con dipendenti stagionali e fissi nell'insieme computati tra 6 e10: PUNTEGGIO 20
- g) microimpresa insediata in fondo proprio o concesso a titolo gratuito: PUNTEGGIO 10
- h) microimpresa insediata in fondo oggetto di locazione onerosa: PUNTEGGIO 25

L'importo sarà assegnato secondo un criterio di proporzionalità tra tutte le domande presentate e tenuto conto del punteggio attribuito nella misura massima di 100 punti e la cifra massima concedibile sarà di € 1.500,00 ad impresa.

Art.4– Attività commerciali, di servizio ed artigianali ammissibili per tipologia

4.1. Attività commerciali, di servizio nella forma delle microimprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa e di servizio

I contributi e/o aiuti saranno assegnati alle microimprese ai sensi dell'art. 2 co. 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, attive alla data del 11.03.2020 e ancora attive alla data di richiesta del contributo, che abbiano sede operativa nel territorio comunale, regolarmente iscritte al Registro Imprese istituito presso le CCIAA:

- attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa non alimentare nell'ambito degli esercizi di vicinato, escluso il commercio elettronico;
- attività commerciale rientrante fra i servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, tatuatori, piercer, istituti di bellezza, di fisioterapia e centri benessere);
- pubblici esercizi;

- attività rientrante fra i servizi di ristorazione (es. ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie, pizze al metro e quanto altro);
- servizi per l'intrattenimento, la socializzazione ed il tempo libero (es. palestre, agenzie viaggi);
- attività rientranti tra i servizi inerenti la cura degli animali da compagnia (es. toelettatura);
- attività rientranti nel settore delle cartolerie ed affini nonché rivendite di giornali;
- attività di noleggio con conducente;

4.2 Attività artigianali nella forma delle microimprese

- attività artigianali di prossimità rientranti tra l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura (bottega artigiana: es. calzolaio, tappezziere, orafo, sartoria, restauro mobili, ceramica etc.);
- attività artigianale rientrante fra i servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, etc.);
- attività artigianali di prossimità rientranti nel settore dell'artigianato alimentare con somministrazione di prossimità nella forma esclusiva delle gelaterie e pizzerie al taglio ed assimilabili;

Art. 5) Soggetti Esclusi

Sono escluse dall'erogazione del contributo le microimprese commerciali, di servizio ed artigianali che esercitino le seguenti attività, anche per assimilazione:

- Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande;
- Commercio di tabacco in esercizi specializzati;
- Attività artigiane di trasformazione e vendita nel settore alimentare (macellerie, salumifici etc.);
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli edili ed igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Attività di commercio su area pubblica;
- Attività artigianali non di prossimità;
- Mense e catering;
- Attività del settore agricolo e di trasformazione agro–alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;
- Commercio di armi, munizioni, fuochi d'artificio, articoli per adulti, sigarette elettroniche;
- Commercio a mezzo di distributori automatici e nelle forme speciali di vendita, così come definite dall'art 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114
(spacci interni, distributori automatici, vendita al domicilio, ecc.);
- Commercio all'ingrosso alimentare e non alimentare;
- Attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici;
- Agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare;
- Attività inerenti servizi bancari, assicurativi, finanziari;
- Liberi professionisti e studi professionali;
- Parafarmacie ed erboristerie;
- Attività di "compro oro, argento e preziosi";
- Cinema, teatri, circoli privati e associazioni culturali–ricreative e sportive
- Sono altresì escluse tutte le attività svolte in forma non imprenditoriale;
- Agriturismi;
- Alberghi e strutture ricettive in genere;
- Attività artigianali di panificazione;

Per le attività che hanno promiscuità di vendita e servizio al proprio interno si qualificano secondo la loro attività prevalente a livello di fatturato aziendale.

Stante la moltitudine delle attività presenti sul territorio di Montalcino, anche difficilmente

inquadabili in elenco specifico, potranno esserci eventuali fattispecie non contemplate o di dubbia interpretazione e saranno valutate successivamente dalla Giunta comunale, previa istruttoria d'ufficio, anche chiedendo all'istante eventuali integrazioni documentali, partendo sempre dal presupposto che deve essere espressa la motivazione di crisi legata alla pandemia e la sussistenza di tutte le altre condizioni di cui al presente bando.

Altresì, casi eccezionali di attività *“solamente escluse per classificazione di cui all'art. 5”* ma che abbiano avuto una dinamica straordinaria ed eccezionale legata alla pandemia, potranno presentare la domanda con dettagliata e specifica motivazione dell'eccezionalità della situazione che le ha viste coinvolte e saranno valutate successivamente dalla Giunta comunale, previa l'istruttoria dell'ufficio, anche chiedendo all'istante eventuali integrazioni documentali sempre permanendo la sussistenza di tutte le altre condizioni di cui al presente bando.

Art. 6 – Modalità presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comunedimontalcino.gov.it.

L'istanza dovrà essere compilata, firmata dal legale rappresentate ed inviata **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.comunedimontalcino.it, indicando il seguente oggetto: "RICHIESTA CONTRIBUTO IMPRESE PER COVID-19".

Qualora la domanda non dovesse essere firmata digitalmente, alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del firmatario.

Il fatturato annuo e la riduzione dello stesso nel periodo considerato, dovranno essere attestati mediante autodichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Il modulo della domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e completo di tutte le necessarie dichiarazioni. In mancanza la domanda non potrà essere ammessa.

Restano ferme le responsabilità del dichiarante e le relative conseguenze nel caso di false dichiarazioni, come previsto dall'art 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. Nel caso di false dichiarazioni il responsabile del procedimento è tenuto a procedere d'ufficio alla relativa segnalazione alla Procura della Repubblica nonché alla competente Agenzia delle Entrate.

Art. 7 - Erogazione del contributo

Il contributo in oggetto è da intendersi come beneficio "una tantum" e verrà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 4%, ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/1973 se dovuta.

Il contributo sarà erogato mediante bonifico bancario, che sarà effettuato dal Comune di Montalcino facendo riferimento all'IBAN indicato dal soggetto richiedente nella domanda.

Art. 8 - Decadenza/Revoca del contributo

Il diritto al contributo decade quando, prima dell'effettiva liquidazione del contributo medesimo, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria;
- messa in liquidazione del beneficiario;
- cessazione dell'attività del beneficiario;
- cancellazione del beneficiario dal Registro delle imprese;

Il Comune di Montalcino procederà alla revoca del contributo, con recupero delle somme erogate aumentate degli interessi legali e delle spese sostenute, nei seguenti casi:

- qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo (compresa la irregolarità DURC);
- qualora venga accertata una falsa dichiarazione nella domanda e nei relativi allegati, o in fase di integrazione documentale.

Art. 9 - Controlli e verifiche

Il Comune di Montalcino si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il rispetto di quanto previsto dal presente bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese anche mediante collaborazione dell'agenzia delle entrate ed organismi di legge preposti.

Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere irregolarità non sanabili, l'impresa sarà tenuta a restituire il contributo ricevuto, aumentato degli interessi legali e delle spese sostenute.

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata

al Comune di Montalcino, tramite PEC.

Il contributo è comunque concesso e liquidato sotto clausola risolutiva, nei casi in cui dovessero emergere cause ostative di qualunque genere.

Art. 10 – Termini

I termini del procedimento sono così fissati

- Presentazione delle domande: entro il 14.02.2021
- Assegnazione del contributo: entro il 30.03.2021
- Liquidazione del contributo: entro il 15.04.2021

Art. 11 - Norme finali

Il presente avviso è pubblicato, integralmente e comprensivo dello schema di domanda, per 45 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune di Montalcino: www.comunedimontalcino.gov.it, e verrà inviato alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, e s.m.i., si informa che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Riccarelli, Responsabile dell'Area 2 Servizi sociali, culturali e Commercio e di governo tel. 0577/804466, e-mail: riccarelli@comunemontalcino.com.

Il presente avviso nonché gli allegati allo stesso sono pubblicati e visionabili sul sito Istituzionale del Comune di Montalcino.

Per informazioni è possibile contattare per l'Ufficio Attività economiche la persona della Dott.ssa Alessandra Dami, al n. 0577804452 e all'indirizzo e-mail dami@comunemontalcino.com.

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

Titolare del Trattamento è il Comune di Comune di Montalcino, Piazza Cavour n. 13 – 53024 Montalcino (SI) - PEC: info@pec.comunedimontalcino.it

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area 2 “Servizi sociali, culturali e Commercio” Dott.ssa Barbara Riccarelli contattabile all'indirizzo mail riccarelli@comunemontalcino.com.

Trattamento: erogazione contributo alle imprese in difficoltà per emergenza Covid-19.

I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall'art. 2-sexies, lett. m) ed s), del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, e s.m.i., riguardante il trattamento di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici.

La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato; i dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza, etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario all'erogazione del contributo ed alla effettuazione degli opportuni controlli, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall'Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate.

I dati personali possono essere pubblicati per finalità di trasparenza dell'Ente o di pubblicità legale di atti amministrativi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati relativi al soggetto interessato possono essere pubblicati nelle deliberazioni, nelle determinazioni e negli atti pubblici sull'Albo Pretorio online presente sul sito istituzionale del

Comune di Montalcino.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L'interessato ha inoltre:

- il diritto di opposizione per motivi legittimi, inviando una raccomandata A.R. al Titolare del trattamento sopra indicato;*
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.*

Montalcino, 31.12.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E COMMERCIO

Dott.ssa Barbara Riccarelli

**documento sottoscritto digitalmente*